



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

**Procedimento n. GSP 24/25 095**

**Data: 20/01/2025**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 20/01/2025 relativo all'incontro (27119) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Maccani Ice Arena - Trento - Trento (TN) il 19/01/2025 tra HC Trento U19 (223) e Hockey Pergine U19 (162).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Squalifica** per 2 giornate inflitta all'atleta **Frisanco Nicolo'** (n. tessera 89062) della società A.s.d. Hockey Pergine 162 ai sensi dell'art. 4.2 del Codice delle penalità per violazione della regola 48.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

**Frisanco Nicolo'** (n. tessera 89062)

Dal rapporto arbitrale emerge che, a pochi secondi dal termine della partita, sul risultato consolidato di 4 a 1 in favore della squadra di casa, il predetto giocatore caricava un avversario, che stava cercando di guadagnare il disco lungo la balaustra, all'altezza della testa e con il bastone impugnato a due mani, ignorando completamente il disco ed il gioco.

Il giocatore caricato veniva così colpito alla testa tra il bastone ed una delle mani con cui questo era impugnato e veniva così schiacciato con la testa contro la balaustra.

Dalla carica effettuata, complice anche lo scadere del tempo di gioco, scaturiva un breve parapiglia tra le due squadre al quale partecipavano anche il giocatore caricato, che quindi evidentemente non aveva subito gravi conseguenze per il fallo subito, oltre al giocatore autore della carica scorretta ed altri giocatori marginalmente interessati.

Al termine dell'alterco il giocatore #7 dell'HC Trento che aveva subito la carica irregolare appariva senza casco e con una ferita sanguinante all'altezza della tempia, che però non era possibile ricondurre con certezza alla carica subita, piuttosto che alla mischia seguente.

Al giocatore #7 dell'Hockey Pergine (FRISANCO Nicolò), autore della carica che aveva originato l'episodio, veniva inflitta una penalità maggiore (5') più automatica Penalità Partita Cattiva Condotta (20') per carica illegale alla testa ai sensi della Regola 48.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, l'utilizzo del bastone al solo fine, come nel caso segnalato, di mettere in pericolo l'incolumità fisica di un avversario, per di più con una carica diretta all'altezza della testa, organo vitale, con assoluto disinteresse per il gioco, dev'essere sanzionato con la squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Pergine (162).



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi